ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE FRIDA'S FRIENDS O.N.L.U.S."

ATTO ESENTE DI BOUD AISONSI DEWAT 27/BIS. TABEUS B AUTEGATES D. PR 26/1072_19642

Il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio dell'anno 2012 (duemiladodici), alle ore

13.00 a Milano, in Via Carducci 32, si sono riuniti per costituire un'associazione i signori:

Mario colombo, nato a Monza il 8 marzo 1967, residente a Monza in Via Vecellio Tiziano n.4; c.f. CLMMRA67C08F704B;

Barbara Gariboldi, nato a Milano il 2 gennaio 1971, residente a Arcore (MB) in Via Monte Rosa. n. 99; c.f. GRBBBR71A42F205X;

Massimiliano Cirinnà, nato a Busto Arsizio (Va) il 15 luglio 1983, residente a Dairago (MI) in Via Di Vittorio n. 5.; c.f CRNMSM83L15B300X

Tra i sottoscritti viene costituita con il presente atto l'associazione
"ASSOCIAZIONE FRIDA'S FRIENDS O.N.L.U.S."

che non ha scopo di lucro, ha finalità di solidarietà sociale e si propone di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, finalità di protezione e difesa degli animali e di solidarietà sociale, nel campo della promozione della cultura e del rapporto di convivenza fra uomini ed animali, soprattutto promuovendo attività di recupero di bambini malati o affetti da handicap tramite il rapporto con gli animali secondo le modalità previste dallo Statuto.

Viene quindi data lettura dello Statuto dell'Associazione che, posto ai voti, viene approvato all'unanimità e allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante.

I presenti deliberano inoltre che:

La sede legale venga posta in Monza, Via Vecellio Tiziano, n. 4;

and the cr

che i componenti del Consiglio Direttivo, che resterà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, sono i signori:

Presidente: Mario Colombo

Vice Presidente: Barbara Gariboldi

Componente: Massimiliano Cirinnà

L'atto prosegue con l'allegazione dello Statuto.

Firme:

Agenzia delle Entrate Omazione Provinciale II al Milani

2 9019 PUELLO RECISTRATO

Pási Direttore Provinciale Andres Passamonte

Donatella BOTTINI
Funzionario

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE ...

1) L'associazione è denominata:

"ASSOCIAZIONE FRIDA'S FRIENDS O.N.L.U.S."

L'associazione dovrà utilizzare in ogni comunicazione l'acrionimo Onlus

SEDE

2) L'associazione ha sede in Monza, via Vecellio Tiziano N° 4°

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e uffici operativi anche in altre località italiane ed estere.

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, finalità di protezione e difesa degli animali e di solidarietà sociale, nel campo della promozione della cultura e del rapporto di convivenza fra uomini ed animali, soprattutto promuovendo attività di recupero di bambini malati o affetti da handicap tramite il rapporto con gli animali.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia direttamente che tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni sia in Italia che all'estero.

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra



A.

Company of

cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale.
- 5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Il mancato pagamento della quota determina l'automatica esclusione del socio inadempiente.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Il Consiglio Direttivo deciderà a suo insindacabile giudizio se ammettere o meno il richiedente nella compagine sociale.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

- 8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

A MACO

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- raccolte fondi occasionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina dei membri di sua competenza del Consiglio Direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Co Hay Co

- 12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere effettuata anche via fax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni della data fissata per l'assemblea.
- 13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, secondo le deliberazioni dell'assemblea di nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. La convocazione viene effettuata per posta, ovvero per telefax o o messaggio di posta elettronica almeno quarantotto ore prima della riunione. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno

dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e, se ritenuto opportuno, l'Amministratore Delegato, il Segretario e il Tesoriere.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere conti correnti bancari e postali.

18) Il Presidente o altro Consigliere delegato, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee soci, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nell'associazione; è fatto esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere effettuata ad altro ente non profit avente scopo ed oggetto simile.

NORME APPLICABILI

MA

21) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di legge in materia.

Muspolius Coli